

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 6 dicembre 2017

Proroga dell'ordinanza 4 agosto 2011, e successive modificazioni, recante «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attivita' di sorveglianza sul territorio nazionale». (17A08748)

(GU n.303 del 30-12-2017)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 6 ottobre 1984, recante «Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunita' economica europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 ottobre 1984, n. 279;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, concernente «Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE», e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Vista la decisione della Commissione 2004/216/CE del 1° marzo 2004, di modifica della direttiva 82/894/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunita' al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell'elenco delle malattie soggette a denuncia;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 novembre 2007, recante approvazione del Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 febbraio 2008, n. 36;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 5 novembre 2008, «West Nile Disease - Notifica alla Commissione europea e all'OIE - Piano di sorveglianza straordinaria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2008, n. 277, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, con il quale e' stata disposta l'attuazione di un piano di sorveglianza straordinario in una determinata area del territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2011, recante «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2011, n. 209, che ha inserito nell'elenco di cui all'art. 1 del predetto regolamento di polizia veterinaria «l'encefalomielite equina (tutte le forme, compresa l'encefalomielite equina venezuelana)», tenuto conto dell'impatto zoonotico di alcune di queste malattie, tra le quali l'encefalomielite di tipo West Nile;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 agosto 2011, recante «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 settembre 2011, n. 209;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183» ed, in particolare, l'art. 10 riguardante il «Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, concernente «Proroga ordinanza 4 agosto 2011, recante «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2013, n. 210, con efficacia fino al 31 dicembre 2014;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 dicembre 2014 recante «Proroga ordinanza 4 agosto 2011 e successive modificazioni, recante «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 2014, n. 301, con efficacia fino al 31 dicembre 2015;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 11 dicembre 2015, recante «Proroga dell'ordinanza 4 agosto 2011, e successive modificazioni, recante «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n. 303, con efficacia fino al 31 dicembre 2016;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 7 dicembre 2016, recante «Proroga dell'ordinanza 4 agosto 2011, e successive modificazioni, recante «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 gennaio 2017, n. 2, con efficacia fino al 31 dicembre 2017;

Visto il Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta al virus della West Nile - 2017 diramato sul territorio con nota prot. 16990 del 31 maggio 2017, con il quale le Direzioni generali della prevenzione sanitaria e della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute hanno condiviso gli obiettivi relativamente all'individuazione precoce della circolazione virale sul territorio nazionale, alla definizione del flusso delle informazioni tra tutti gli Enti interessati, all'attuazione in maniera tempestiva, efficace e coordinata delle misure preventive necessarie per evitare la trasmissione della West Nile Disease, nonché al Governo in maniera coordinata delle eventuali emergenze epidemiche;

Rilevato che, nel corso del 2017, il Centro di riferimento nazionale per lo studio delle malattie esotiche (CESME) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale G. Caporale di Teramo ha confermato la circolazione del virus West Nile sul territorio nazionale con la conferma di positività negli equidi delle regioni Veneto, Lazio, Sardegna, Toscana e Piemonte, in organi di uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Sardegna, in organi di uccelli selvatici trovati morti nelle regioni Emilia Romagna e Veneto, nonché positività in 73 pool di zanzare, distribuiti nelle regioni Emilia

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

Rilevato altresì che, nel corso del 2017, in Italia sono stati segnalati 55 casi confermati da West Nile Virus (WNV) distribuiti nelle regioni Lombardia, Piemonte, Sardegna, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto, 27 dei quali ha manifestato sintomi neuro invasivi e che le attività di sorveglianza delle febbri virali estive hanno consentito di confermare 12 casi di febbre da WNV e di identificare il virus nel sangue di 16 donatori;

Ritenuta, per i motivi suesposti, la necessità e l'urgenza di confermare le misure introdotte con la citata ordinanza del Ministro della salute 4 agosto 2011, la cui efficacia era stata prorogata da ultimo con l'ordinanza 7 dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2017, posto che le attività di sorveglianza veterinaria sono indispensabili per garantire l'attuazione delle misure di prevenzione che interessano l'uomo stante il carattere zoonotico della malattia;

Ordina:

Art. 1

1. L'efficacia dell'ordinanza del Ministro della salute 4 agosto 2011, e successive modificazioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2018.

Art. 2

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2017

Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2017

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2364